



Il Difensore Civico

Decisione n. 53 del 28 novembre 2018

OGGETTO: Ing. (omissis) - Ing. (omissis) - Accesso civico generalizzato – Ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. "accesso civico generalizzato" che si sostanzia nel "diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti";

CONSIDERATO che la finalità dell'accesso documentale è quella di "*porre i soggetti in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*" escludendo espressamente finalità di controllo generalizzato. Al contrario, l'accesso civico generalizzato ha proprio lo scopo di "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";

VISTA la mail datata 31 ottobre 2018, acquisita il 02/11/2018 al protocollo n. 2217 di questo Ufficio, con la quale i Signori Ing. (omissis) hanno chiesto l'intervento del Difensore Civico Regionale, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni per le ragioni analiticamente indicate nella nota medesima;

RILEVATO che gli istanti:

- Hanno presentato in data 29/05/2018 all'Ufficio (omissis) specifica istanza volta ad acquisire un parere - anche dagli Uffici Territoriali (omissis) - relativamente ad una pratica di ricostruzione per la quale la scelta dei tecnici è avvenuta prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che sulla specifica materia impongono, sia nella scelta dei progettisti che delle imprese, procedure improntate a criteri di trasparenza, tracciabilità



Il Difensore Civico

e comparazione (DPCM 4 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2013 e OPCM del 23/03/2012);

- In data 23 agosto 2018, nel sollecitare la richiesta di parere di loro esclusivo interesse, hanno chiesto anche di conoscere il numero dei provvedimenti emessi con esito positivo (sia da parte di codesto Ufficio e sia da parte degli Uffici Territoriali) a favore dei Consorzi nei quali i professionisti erano stati individuati prima della entrata in vigore delle norme sopra richiamate e, quindi, in una condizione analoga a quella in cui si trova la pratica di ricostruzione di cui si tratta;
- In ragione dell'assenza di qualsiasi risposta, gli istanti hanno richiesto, appunto in data 31 ottobre 2018, l'intervento di questa Difesa Civica ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO in via preliminare che:

1. in merito alla istanza di parere non soddisfatta questa Difesa Civica ha attivato il proprio intervento ai sensi e per gli effetti della L.R. 126/1995 e dell'art. 16 della legge 127/1997 **in quanto sussiste l'interesse pubblico ad accertare uniformità di trattamento di casi identici in tutto il territorio interessato**; tale intervento mantiene la propria autonomia rispetto al riesame del denegato accesso agli atti oggetto della presente decisione;
2. la richiesta volta a conoscere il numero dei provvedimenti emessi con esito positivo a favore dei Consorzi nei quali i professionisti erano stati individuati prima della entrata in vigore del DPCM 4 febbraio 2013 e della OPCM del 23/03/2012 e, quindi, in una condizione analoga a quella in cui si trova la pratica di ricostruzione di cui si tratta si configura per alcuni aspetti come richiesta di accesso documentale, stante la finalità della legge 241/1990 di "porre i soggetti in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari", per altri aspetti rientra nell'accezione di accesso civico generalizzato che ha lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";
3. l'istanza di riesame del denegato accesso documentale è inammissibile ai sensi della legge 241/1990 perché prodotta oltre i termini previsti dalla legge;
4. in ragione del prevalente interesse pubblico sotteso alle procedure di ricostruzione, questa Difesa Civica ha ammesso la richiesta di accesso come ricorso ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s. m. ed i. e per questa ragione ne è stata trasmessa, anche a titolo di notifica, copia all'Ufficio (**omissis**) al quale sono state, altresì, richieste le ragioni ostative al rilascio dei dati richiesti (nota prot. 2279 AC del 15/11/2018);

VISTA la pec datata 26/11/2018 proveniente dall' (**omissis**) e priva di firma o di identificazione del materiale estensore del messaggio, nella quale si afferma che il posto di titolare dell'Ufficio (**omissis**) è vacante e che tale circostanza non consente di riscontrare



Il Difensore Civico

formalmente la citata nota prot. 2279 AC del 15/11/2018 entro il termine fissato da questa Difesa Civica e ove, tuttavia, vengono fornite nel merito “*informazioni utili*” sul caso specifico ed esplicitate le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di accesso oltre a quella di tipo meramente formale per l’assenza del titolare dell’Ufficio;

ACCERTATO che l’incarico di titolarità dell’Ufficio, sulla base di quanto pubblicato sul sito istituzionale dell’ (**omissis**), risulta essere vacante solo dal 1/11/2018 sicché essendo la richiesta originaria degli interessati del 23/08/2018, la circostanza appare ininfluyente;

RILEVATO che le motivazioni informalmente addotte dall’ (**omissis**) si fondano sulla indeterminatezza della richiesta e sulla mole di lavoro necessaria a soddisfare la stessa;

CONSIDERATO che, in tali casi, le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad instaurare con i richiedenti un dialogo volto alla individuazione dei dati/documenti richiesti secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione pubblica di cui alla circolare n. 2/2017;

CHE, dalla lettura delle norme e della citata circolare n. 2/2017, emerge tra l’altro, che in caso di richieste concernenti un numero cospicuo di documenti e di informazioni, l’accesso può essere rifiutato solo nel caso che le stesse risultino manifestamente irragionevoli in quanto comportanti un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione;

CHE la ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

- l’eventuale attività di elaborazione;
- le risorse interne che occorrerebbe impiegare (ore/unità personale);
- la rilevanza dell’interesse conoscitivo;

ACCERTATO che nel caso di specie fornire “*il numero dei provvedimenti emessi con esito positivo a favore dei Consorzi nei quali i professionisti erano stati individuati prima della entrata in vigore del DPCM 4 febbraio 2013 e della OPCM del 23/03/2012*” richiede una attività di consultazione di un numero di pratiche che, per quanto riferisce l’UTR, si attesta intorno alle 1.300 unità;

RILEVATO CHE, presumibilmente, le casistiche possono riguardare i soli Uffici (**omissis**) in quanto coinvolti nella richiesta di parere con una media, quindi, di 260 pratiche ad ufficio e che, consultando in media 3,7 pratiche al giorno, la richiesta sarebbe stata ad oggi soddisfatta, sicché essa può essere evasa in un congruo lasso di tempo del quale, peraltro, l’Ufficio non ha inteso avvalersi utilizzando l’istituto del differimento;

VALUTATO, infine, che l’accesso generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 ha, come si diceva sopra, la sua ratio nella dichiarata finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;



Il Difensore Civico

CHE nel caso di specie l'utilizzo di tale importante strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di partecipazione degli stessi all'attività amministrativa risulta essere coerente con la finalità propria dell'istituto stesso dovendosi rilevare il preminente interesse pubblico alla conoscenza dei dati richiesti;

CHE le difficoltà dedotte sembrano risolvibili mediante la concessione all' (**omissis**) di un adeguato lasso di tempo per l'evasione della richiesta;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per accogliere il ricorso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- di dichiarare inammissibile l'istanza di riesame del denegato accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni perché prodotta oltre i termini previsti dalla legge;
- di accogliere il ricorso in oggetto, a norma dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013, concedendo all' (**omissis**) il termine di giorni 90 per fornire i dati richiesti;
- di comunicare la presente decisione all' (**omissis**) e agli istanti.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.